



VARIANTE DI PR

Impianti di telefonia mobile

Rapporto di pianificazione
Modifiche normative

Agosto 2020

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE.....	1
1.1.	PREMESSA.....	1
1.2.	CONTENUTO E FORMA	2
1.3.	PROCEDURA	2
2.	STATO DI FATTO	3
2.1.	QUADRO NORMATIVO.....	3
3.	VARIANTE DI PR	5
3.1.	ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE	5
3.2.	PIANI SETTORIALI	7
3.3.	NORME DI ATTUAZIONE.....	8
3.4.	PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE	9

ABBREVIAZIONI

CdS	Consiglio di Stato
DT	Dipartimento del territorio
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
LST	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
LTC	Legge federale sulle telecomunicazioni
ORNI	Ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
PR	Piano regolatore
RE	Regolamento edilizio
Ris.	Risoluzione
RORNI	Regolamento cantonale di applicazione dell'ORNI
TF	Tribunale federale

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Il Comune di Morbio Inferiore è dotato di PR approvato dal CdS con ris. n° 1366 del 18.03.2014.

In quella sede il Consiglio di Stato non ha approvato l'articolo per la regolamentazione della posa di antenne per la telefonia mobile proposto dal Municipio, che vietava la presenza di impianti nel comparto territoriale lungo la direttrice a monte di Via Comacini (dal Ghitello), Via Vincenzo Vela e via Mura, allo scopo di tutelare il paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha infatti stralciato quell'articolo ritenendo che la prescrizione ledesse gli interessi sorretti dalla LTC con un vincolo eccessivo e non adeguatamente giustificato, rendendo quindi impossibile la sua condivisione e approvazione.

L'intenzione del Municipio, attraverso il presente documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLST citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015, e completare le disposizioni normative vigenti con un nuovo articolo relativo all'argomento succitato.

ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO

1. *Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:*

...

8 *Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) *per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) *per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.*

...

È importante precisare che la normativa che viene elaborata in questa sede tiene conto degli sviluppi più recenti in materia di antenne di telefonia mobile, ed in particolare di una sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo in data 10 marzo 2020 in cui sono stati parzialmente accolti ricorsi contro taluni aspetti del "modello a cascata" della normativa elaborata dalle linee guida cantonali (si veda capitolo 2.1 per spiegazione del modello a cascata).

1.2. CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Vista la procedura di adeguamento del PR alla LST già ben avviata (prossima adozione da parte del Consiglio comunale), si ritiene opportuno approntare le modifiche sia rispetto al PR in vigore che a quello adeguato alla forma LST.

A questo scopo, viene proposta una norma transitoria, sulla base del PR in vigore, oggetto della presente variante; in aggiunta (**allegato 2**), si presenta anche il disposto normativo aggiornato all'adeguamento del regolamento edilizio in formazione (adeguamento di carattere formale).

1.3. PROCEDURA

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST);
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLST);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

2. STATO DI FATTO

2.1. QUADRO NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26.06.2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'esaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono essere legittimamente contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Cantone ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo.

A questo proposito, oltre agli articoli di legge citati al cap. 1.1, inseriti in LST e RLST, ed allo scopo di coadiuvare i Comuni nell'adempimento dell'obbligo di pianificare in merito ai suddetti impianti, il DT ha elaborato le Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", documento redatto nel maggio 2015 e aggiornato nel febbraio 2016.

La regolamentazione proposta ai Comuni con tali Linee Guida, mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni sono tenuti a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalla Linea guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Per completezza d'informazioni, è bene precisare che le disposizioni di PR elaborate secondo la succitata Linea guida non possono proibire la posa di antenne di telefonia mobile conformi all'ORNI, ma permettono di definire delle zone sul territorio comunale dove prioritariamente posare le antenne (secondo il modello a cascata delle linee guida). Le disposizioni sono applicabili solo nel caso di antenne visibili, dunque non nel caso di antenne mascherate o nascoste in modo efficace.

Le norme redatte secondo la Linea guida disciplinano quindi solo la percezione visiva delle antenne e non entrano nel merito della tutela della salute (tema sempre più dibattuto, anche recentemente per il potenziamento al 5G), interamente demandato alla già citata ORNI, il cui rispetto è verificato dal Cantone.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
<ul style="list-style-type: none">• LPAmb• ORNI	<ul style="list-style-type: none">• RORNI• RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117• Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016	<ul style="list-style-type: none">• regolamento edilizio

3. VARIANTE DI PR

3.1. ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Il Municipio di Morbio Inferiore ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile, in modo coerente alla già citata Linea guida cantonale "Antenne per la telefonia mobile".

La concretizzazione della presente procedura adempie alle disposizioni del RLST nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione e il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione.

Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso. Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni sono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

Recentemente il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha parzialmente accolto dei ricorsi, che contestavano il modello a cascata proposto dalle linee guida cantonali. Più precisamente la sentenza del TRAM (non ancora pubblicata ma nota a Planidea SA) ha dato parzialmente ragione alle compagnie di telefonia mobile ricorrenti, dichiarando inidonei alcuni capoversi presenti nel citato modello e precisando i criteri da adottare per l'assegnazione delle zone alle diverse priorità.

Il TRAM ha pure chiarito che l'approccio secondo il modello a cascata non è l'unico ammissibile (senza tuttavia dettagliarne altri) e che di principio non vige l'obbligo per i Comuni di introdurre una norma in tal senso.

In particolare il TRAM ha evidenziato che:

- è vero che l'art. 30 cpv. 1 n. 8 RLst, come pure l'art. 117 cpv. 1 RLst, sembrerebbero formulati in termini imperativi. Tuttavia in virtù di un'interpretazione conforme al diritto di rango superiore (cfr. DTF 111 la 23 consid. 2 e riferimenti) essi sono da intendere come un invito all'indirizzo dell'autorità comunale ad affrontare la tematica [...] La norma non esclude quindi l'ipotesi che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, qualora, dopo le debite analisi e valutazioni, dovesse giungere alla conclusione che, dal profilo dell'interesse pubblico, non vi siano particolari zone da tutelare sul proprio territorio.
→ *si ritiene che a Morbio Inferiore sussista un interesse pubblico a tutelare una serie di zone rispetto ad altre, data la diversità di utilizzazioni presenti (artigianali, residenziali, nucleo), e che nel presente caso il modello a cascata si presti ad esercitare questa tutela;*
- il cpv. 3 delle linee guida¹ presenta una formulazione infelice circa la nozione di bene naturale, che non trova riscontro nella vigente legislazione cantonale, e circa la richiesta di una perizia di terzi, che lede il principio della proporzionalità. Il cpv. non è quindi ammissibile.
→ *in questa sede si propone quindi di tralasciare il cpv. 3 delle linee guida;*
- il cpv. 4 delle linee guida², pure contestato dalle ricorrenti, appare invece sorretto da un sufficiente interesse pubblico, alla luce della giurisprudenza federale secondo cui le ripercussioni immateriali generate dagli impianti di telefonia mobile derivano unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati) o indirettamente riconoscibili visivamente in quanto mascherati o nascosti in modo inefficace.
→ *in questa sede si propone quindi di mantenere il cpv. 4 delle linee guida;*

Si riprende quindi il modello a cascata proposto nel documento delle linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", aggiornato tenendo conto delle conclusioni del TRAM.

L'applicazione di eventuali altri approcci pianificatori³ finalizzati a determinare le zone dove ammettere (o escludere) gli impianti di telefonia mobile non è ritenuto utile nel caso in esame. Tali approcci richiederebbero approfondimenti specialistici⁴, impegnativi da condurre e costosi, da aggiornare costantemente tenendo conto del progresso della tecnologia, con il rischio che non porterebbero a proposte sostanzialmente diverse da quelle proposte con il modello a cascata.

Il modello qui proposto viene semplificato, rispetto al modello della linea guida cantonale, con la scelta di quattro gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura.

¹ "Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento"

² "Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti"

³ Vedi documento "Telefonia mobile: Guida per i Comuni e Città, edito da Ufficio federale dell'ambiente, delle comunicazioni, dello sviluppo territoriale, Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, Unione delle città svizzere e Associazione dei Comuni Svizzeri. (Berna 2010); <https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/infrastruktur/publikationen/leitfaden-mobilfunk-fur-gemeinden-und-stadte.pdf.download.pdf/telefonia-mobile-guida-per-comuni-e-citta.pdf>

⁴ Ad esempio, verifica della sufficiente copertura di rete, per non ledere il principio del diritto ad una sufficiente ed adeguata copertura di rete, sancito dalla Legge sulle telecomunicazioni (LTC).

La gerarchia proposta dal Cantone, infatti, presenta il grado di diversificazione maggiore possibile e si adatta in particolar modo a piani regolatori molto complessi ed estesi; nel caso di Morbio Inferiore, la situazione territoriale si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle zone.

Va ricordato, infatti, come l'introduzione delle presenti disposizioni non abbia lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e debba tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1).

La tabella in **allegato 1** riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone del PR di Morbio Inferiore (e relativo articolo di NAPR/RE cui sottostanno) con le definizioni generali.

3.2. PIANI SETTORIALI

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

3.3. NORME DI ATTUAZIONE

Di seguito viene formulata la proposta di articolo⁵ delle NAPR relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile; l'introduzione della nuova voce normativa si inserisce in chiusura del capitolo II "Prescrizioni generali".

Testo nuovo

ART. 18bis IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. All'interno del perimetro delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:

Priorità	Zona
I	zona artigianale AR zona artigianale-commerciale AR-CO zona artigianale commerciale ArC (PR '84)
II	zona residenziale estensiva R2 zona residenziale semi-estensiva R3 zona residenziale semi-intensiva R4 zona residenziale a carattere intensivo RC6 (PR '84) zona residenziale intensiva R4 (PR '84) zona residenziale semi intensiva R3 (PR '84) zona residenziale commerciale RC (PR '84) tutti gli AP-CP non citati con priorità IV
III	zona del nucleo storico di Fontanella NS zona dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano (PRP) ⁶
IV	aree delimitate ⁷ dal raggio di 100 m da: - asilo di Mesana CP1 - scuola elementare ed asilo Franscini CP2 - scuola media CP5 - casa di riposo S. Rocco CP11 (PRP)

2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.
3. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
4. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

⁵ Articolo che potrà essere oggetto di adeguamento formale al Regolamento edilizio con le denominazioni di zona definite con l'adeguamento del PR alla LST in formazione (vedi allegato 2).

⁶ Si segnala che, secondo l'art. 17 cpv.8 lett. f NAPRP, non è ammessa la posa di antenne di telefonia mobile sugli edifici principali. In questo senso la nuova normativa (zone del PRP in priorità III), è applicabile esclusivamente agli spazi liberi ed agli edifici secondari all'interno del PRP.

⁷ Non si include il vincolo CP10 asilo Cereghetti (PRP), in quanto sebbene il vincolo sia tuttora in vigore, questa destinazione non è più attuale (non si svolge più alcuna attività scolastica).

3.4. PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Morbio Inferiore, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: TABELLA CORRISPONDENZA LINEE GUIDA - PR MORBIO INFERIORE

**ALLEGATO 2: PROPOSTA DI ATTUALIZZAZIONE DELLA VARIANTE
ALL'ADEGUAMENTO LST IN CORSO**

ALLEGATO 1 TABELLA CORRISPONDENZA LINEE GUIDA - PR MORBIO INFERIORE

Priorità	Definizione	Riferimento RLst	sigla	Corrispondenza PR in vigore zona	NAPR	sigla	Corrispondenza PR secondo adeguamento LST in formazione zona	RE
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	AR	zona artigianale	art. 39	AR	zona artigianale	art. 24
			AR-CO	zona artigianale-commerciale	art. 40	AR-CO	zona artigianale-commerciale	art. 25
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	A+C	zona artigianale commerciale (PR '84)	art. 36 (NAPR '84)	A+C	zona artigianale commerciale (PR '84)	art. 36 (NAPR '84)
			-	-	-	-	-	
II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	R2	zona residenziale estensiva	art. 36	R2	zona residenziale	art. 19
			R3	zona residenziale semi-estensiva	art. 37	R3	zona residenziale	art. 20
			R4	zona residenziale semi-intensiva	art. 38	R4	zona residenziale	art. 21
			RC6	zona residenziale a carattere intensivo (PR '84)	art. 30 (NAPR '84)	R6	zona residenziale	art. 22
			R4	zona residenziale intensiva (PR '84)	art. 32 (NAPR '84)	R4	zona residenziale intensiva (PR '84)	art. 32 (NAPR '84)
			R3	zona residenziale semi intensiva (PR '84)	art. 33 (NAPR '84)	R3	zona residenziale semi intensiva (PR '84)	art. 33 (NAPR '84)
			RC	zona residenziale commerciale (PR '84)	art. 34bis (NAPR '84)	RC	zona residenziale commerciale (PR '84)	art. 34bis (NAPR '84)
			-	-	-	-	-	
III	zone per il tempo libero zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro nuclei e zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra IV art. 27 cifra V	-	tutti gli AP-CP non citati con priorità I e IV	art. 53 art. 54 art. 55 art. 56	-	tutte le zone per scopi pubblici AP-CP non citate con priorità I e IV	art.28
			NS	zona del nucleo storico di Fontanella	art. 35	ZN	zona del nucleo di Fontanella	art. 23
			PRP	zona dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano	NAPRP	PRP	zona dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano	NAPRP
			CP1	asilo di Mesana	art. 27 NAPRP	CP1	asilo Mesana	art. 28
IV	aree delimitate dal raggio di 100 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)	art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	CP2	scuola elementare ed asilo Franscini	art. 55	CP2	scuola elementare ed asilo San Giorgio	art. 28
			CP5	scuola media	art. 56	CP5	scuola media	art. 28
			CP11	casa di riposo San Rocco (PRP nucleo Morbio)	art. 27 NAPRP	CP11	casa di riposo San Rocco (PRP nucleo Morbio)	art. 27 NAPRP

ALLEGATO 2

**PROPOSTA DI ATTUALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ADEGUAMENTO LST IN CORSO
(REGOLAMENTO EDILIZIO)**

Testo nuovo

ART. 45bis IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *All'interno del perimetro delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:*

Priorità	Zona
I	zona artigianale AR zona artigianale-commerciale AR-CO zona artigianale commerciale ArC (PR '84)
II	zona residenziale R2 zona residenziale R3 zona residenziale R4 zona residenziale R6 zona residenziale intensiva R4 (PR '84) zona residenziale semi intensiva R3 (PR '84) zona residenziale commerciale RC (PR '84) tutti gli AP-CP non citati con priorità IV
III	zona del nucleo di Fontanella ZN zona dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano (PRP)
IV	aree delimitate dal raggio di 100 m da: <ul style="list-style-type: none"> - asilo Mesana CP1 - scuola elementare ed asilo San Giorgio CP2 - scuola media CP5 - casa di riposo S. Rocco CP11 (PRP)

2. *I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
3. *Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
4. *Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*